



MIGRAZIONI, MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI E *STATUS* DI
RIFUGIATO. STRATEGIE EUROPEE TRA CORPI VIOLATI E DIRITTI
INELUDIBILI

Fecha de recepción: 30 abril 2019 / Fecha de aceptación: 15 mayo 2019

TIZIANA DI IORIO
Università di Teramo
(Italia)
tdiiorio@unite.it

Riassunto: Il fenomeno migratorio è al centro delle politiche europee. Esso ha causato contrasti per le diverse tradizioni culturali e religiose. Alcune pratiche seguite dai migranti, infatti, violano i diritti umani e sono condannate dal legislatore europeo e dagli Stati membri. Tra di esse particolare attenzione è riservata alle mutilazioni genitali femminili (MGF) che indicano pratiche finalizzate alla parziale o totale asportazione degli organi genitali femminili per motivi non medici. Esse vengono eseguite per ragioni socio-culturali e religiosi nella convinzione che porterà beneficio alle bambine o alle ragazze. In realtà nessun testo religioso prescrive le MGF. La pratica è eseguita su donne di ogni età e ha effetti nocivi sulla salute delle vittime. Le MGF sono riconosciute come abuso su minori, come una violazione dei diritti umani delle donne e riflettono una disuguaglianza tra sessi. Sono atti persecutori che consentono di ottenere lo *status* di rifugiato. La pratica riflette anche una disuguaglianza tra sessi e costituisce una forma di discriminazione contro le donne. La strada principale per combattere tali pratiche resta tuttavia la spinta a cambiamenti negli atteggiamenti e nelle credenze tra le comunità interessate con un approccio globale e integrale da parte di tutti gli Stati membri.

Parole chiave: mutilazioni genitali femminili; MGF; violazione diritti umani; Europa.

Abstract: The migration phenomenon is at the heart of European policies. It has caused contrasts due to different cultural and religious traditions. Some practices followed by migrants violate human rights and condemned by the European legislator and the Member States. Among these, particular attention is given to female genital mutilation (FGM) which indicates practices aimed at the partial or total removal of the female genital organs for non-medical reasons. The rituals are



performed for social, cultural and religious reasons in the belief that it will benefit girls or women. In truth, no religious text requires female genital mutilation. The practice is carried out on young girl of every age and has harmful effects on health of the victims. FGM is child abuse, is violation of women's human rights and reflects inequality between sexes. They are persecutory acts that allow refugee status to be obtained. The EU is strongly committed to eliminating FGM through strategic prevention actions, legislative measures and welfare services. However, the main way to fight these practices is changing attitudes and beliefs into communities concerned with a comprehensive and integral approach by all the Member States.

Keywords: femal genital mutilation; FGM; Human right violation; Europe.

1. IMMIGRAZIONE, DIRITTO DI ASILO E *STATUS* DI RIFUGIATO NELLE POLITICHE DELL'UE

L'aumento dei flussi migratori nei Paesi dell'UE¹ ha fatto emergere questioni culturali, economiche e sociali del tutto nuove sollecitando, per l'effetto, azioni strategiche di ampia portata in materia di migrazione e di protezione internazionale. I flussi dei migranti sono, infatti, divenuti nel tempo sempre più consistenti e pressanti, da un lato, evocando un'adeguata regolamentazione del fenomeno per limitare forme illegali di immigrazione, dall'altro, auspicando l'adozione di *standards* condivisi per l'accoglienza, per la tutela dei diritti umani, per la ricezione delle richieste di asilo e per la sicurezza delle frontiere².

¹ Sui flussi migratori in Europa, per tutti, cf.: RECCHI, E., «From migrants to movers: citizenship and mobility in the European Union», in *The human face of global mobility*, ed. FAVEL, A., New York 2006, pp. 53-80. Per uno studio storico, per tutti, cf.: BETTIN, G., «L'evoluzione storica delle migrazioni in Europa», in *L'evoluzione storica dei flussi migratori in Europa e in Italia*, ed. BETTIN, G., CELA E., Venezia 2014, pp. 6-10

[http://www.unescochair-iuav.it/wp-content/uploads/2015/01/UR-AN_Bettin-Cela_def.pdf, in data 18.10.2018].

² La strategia delle azioni europee in materia di migrazione, da un lato, è orientata ad un approccio "securitario" di politica interna dell'Unione per la regolamentazione dell'accesso, del soggiorno e dell'integrazione dei cittadini di Paesi terzi sul proprio territorio e, dall'altro, è volta ad un approccio di "co-sviluppo" nella politica migratoria esterna attraverso il cd. *Global Approach to Migration* (GAMM). Si tratta di favorire il dialogo con i Paesi terzi sulla base dei principi di solidarietà e di responsabilità. Per uno studio sullo specifico tema cf.: MARTIN, M., «The Global Approach to



Ciò che, a tal proposito, rifugge è la rinnovata fase strategica recentemente adottata dall'UE³ per far fronte alla crisi migratoria e alle conseguenti pressioni sugli Stati membri del Mediterraneo⁴, nell'auspicato riadattamento dell'assetto organizzativo dell'intera piattaforma socio-normativa europea ad una realtà complessa e diversa.

La politica dell'UE in materia di immigrazione⁵ privilegia l'ampio sviluppo di comuni intenti tra gli Stati membri per “*la gestione efficace dei flussi migratori*”,

Migration and Mobility: the state of play», in *Statewatch Journal* 22 (2012), pp. 1-7 [http://www.statewatch.org/analyses/no-215-gamm-state-of-play.pdf, in data 18.10.2018].

³ Dal 2015 è stata avviata una nuova fase con l'Agenda europea sulla migrazione. Si tratta di un documento strategico predisposto dalla Commissione per l'adozione di misure a breve, medio e lungo termine. Esso, attraverso un approccio globale, si prefigge di affrontare la migrazione sotto tutti gli aspetti. L'obiettivo perseguito è quello di salvare vite umane, di gestire le frontiere per renderle più sicure e, in generale, di dare impulso ad una nuova politica di migrazione legale tesa a scoraggiare la migrazione irregolare. E, se nel 2017 l'Agenda è stata oggetto di una valutazione sui risultati raggiunti, la Commissione ha pure pianificato di realizzare - entro il 2018 - una riforma sul sistema comune di asilo e - entro maggio 2019 - il reinsediamento delle persone bisognose di protezione. A tal proposito cf.: Commissione Europea, Comunicato stampa del 14.03.2018, Agenda europea sulla migrazione. Necessità di sforzi costanti per sostenere i progressi [http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1763_it.htm, in data 18.10.2018]; Commissione Europea, Comunicato stampa del 6.03.2019, Agenda europea sulla migrazione. L'UE deve portare avanti i progressi compiuti negli ultimi 4 anni [http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1496_it.htm, in data 20.03.2019].

⁴ Tra i copiosi documenti, cf.: Risoluzione del Parlamento europeo del 29 aprile 2015 sulle recenti tragedie nel Mediterraneo e sulle politiche dell'UE in materia di migrazione e asilo (2015/2660(RSP), in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*, C346/47, 21 settembre 2016; Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2015 sulla migrazione e i rifugiati in Europa (2015/2833(RSP), in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*, C316/23, 22 settembre 2017; Risoluzione del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 sull'attuazione della direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime da una prospettiva di genere (2015/2118(INI), in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*, C76/61, 28 febbraio 2018. Sulle future politiche cf.: Commissione europea, Comunicazione sul Contributo della Commissione al dibattito tematico dei leaders dell'UE sul futuro della dimensione interna ed esterna della politica di migrazione COM (2017) 820, 07.12.017 [https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/IT/COM-2017-820-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF, in data 18.10.2018].

⁵ Le vigenti norme dell'UE sulle politiche d'immigrazione trovano fondamento negli artt. 79 e 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - modificato dal Trattato di Lisbona del 2007 - siccome composto dal Trattato dell'Unione europea (TUE) e dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'azione strategica europea *in subiecta materia* è iniziata con il Programma di Tempere adottato dal Consiglio europeo, il 15 e 16 ottobre 1999. Tale programma prevedeva una politica comune per la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia da sviluppare sulla base dei seguenti criteri: a) partenariato con i Paesi di origine; b) regime europeo comune in materia di asilo; c) equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi; d) una gestione più efficace dei flussi migratori. Al riguardo cf.: Consiglio europeo, Conclusioni della Presidenza,



per “*l'equo trattamento dei cittadini dei Paesi terzi regolarmente soggiornanti negli Stati membri*” e per “*la prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani*”⁶. Si tratta di un approccio globale basato sul principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità, anche sul piano finanziario⁷. Perciò, nel vigore del principio di attribuzione⁸, le competenze dell'UE⁹ in materia di immigrazione¹⁰ si articolano nell'ambito di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia e sono orientate al compimento dei diritti fondamentali, nel rispetto dei singoli ordinamenti giuridici e delle relative tradizioni¹¹.

Analogamente, le azioni strategiche dell'UE in materia di asilo hanno avuto come obiettivo primario la realizzazione di un programma generale per gli Stati membri, nell'attenta considerazione delle differenze esistenti tra i diversi governi nazionali¹². L'evoluzione degli strumenti normativi europei nella specifica materia si è sviluppata in diverse fasi¹³. E, se il Trattato di Lisbona ha tramutato gli strumenti

Tempere 15.10.1999 [http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm, in data 18.10.2018]. Le successive azioni dell'UE hanno sottolineato una crescente esigenza di coordinamento delle politiche nazionali in tema di integrazione dei cittadini di Paesi terzi.

⁶ Art. 79 TFUE

⁷ Art. 80 TFUE

⁸ Cf. artt. 5 § 1 TUE; art. 4 § 1 TUE.

⁹ Le competenze dell'UE sono state definite, in particolare, dagli artt. 2 e 6 del TFUE.

¹⁰ La competenza in materia di immigrazione è stata originariamente attribuita dal Trattato di Maastricht (1992). Con il Trattato di Amsterdam (1997) sono state introdotte norme per la disciplina delle procedure di ingresso e di soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi negli Stati membri (cf. art. 63 § 3 CE). Il Trattato di Lisbona (2007) ha stabilito, per la prima volta, il fondamento giuridico per favorire l'integrazione nell'ambito dell'UE, in particolare, attraverso l'art. 2 c. 2. A tale norma si aggiunge l'art. 61, c. 2 con la garanzia dell'assenza di controlli sulle persone alle frontiere interne. Si tratta dello sviluppo di una politica comune – in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne – radicata sulla solidarietà tra gli Stati membri nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi e sull'equiparazione degli apolidi ai cittadini dei Paesi terzi. Né sfugge l'importanza del Capo II, Titolo V “Spazio di Libertà, Sicurezza e Giustizia” dedicato alle “Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione”, con particolare riferimento agli artt. 62, 63 e 63 bis. Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (2009), la Carta Europea dei Diritti Fondamentali è divenuta giuridicamente vincolante nell'UE. Essa, in particolare, nell'art. 18 garantisce il diritto di asilo alla stregua della garanzia offerta dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e dal relativo Protocollo del 1967.

¹¹ Cf. art. 67, 1 TFUE.

¹² Cf. ad es. gli artt. 67, par. 2, 78, 80 TFUE; nonché art. 18, Carta Europea dei Diritti Fondamentali.

¹³ Nella prima fase (1999-2005) si è proceduto alla definizione di un quadro normativo dei Paesi dell'UE con l'adozione di *standards* comuni concernenti le linee strategiche sulla protezione



in materia di asilo da norme minime ad un sistema comune sull'apprezzabile presupposto di condizioni partecipate e procedure assimilabili, le azioni strategiche hanno perseguito, nel tempo, l'obiettivo di una maggiore armonizzazione delle procedure di asilo nazionali nell'urgenza di renderle sempre più sicure, più eque e più efficaci¹⁴.

internazionale. La seconda fase (2004-2009) - delineata dal Programma dell'Aia - nel prefiggersi la costruzione di un regime europeo comune in materia di asilo, ha previsto l'istituzione di un Sistema Comune Europeo di Asilo (*Common European Asylum System* c.d. CEAS) al fine di individuare forme equivalenti nell'accoglienza dei migranti, nella definizione dello *status* di rifugiato e nelle relative procedure negli Stati membri. Nel 2008 è stata avviata una riforma della normativa comunitaria in materia di asilo. Nel 2013 è stata adottata una rinnovata generazione di norme allo scopo di armonizzare le procedure di asilo nazionali e renderle più sicure, più eque e più efficaci. La materia è stata, negli anni, ulteriormente rafforzata mediante gli impegni vincolanti - derivanti da altri documenti - assunti dai singoli Stati membri e dall'UE. Fra le Direttive più significative: Direttiva del Consiglio europeo 2003/09/CE, del 27 gennaio 2003, sulle norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri, in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*, L031/18, 6 febbraio 2003; Direttiva del Consiglio europeo 2003/86/CE del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*, L251/12, 3 ottobre 2003; Direttiva del Consiglio europeo 2004/83/CE, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*, L304/12, 30 settembre 2004; Direttiva del Consiglio 2005/85/CE del 1 dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*, L326/13, 13 dicembre 2005; Direttiva 2013/32/UE (c.d. Direttiva Procedure) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione), in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*, L180/60, 29 giugno 2013; Direttiva 2013/33 (c.d. Direttiva accoglienza) del Parlamento europeo del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*, L 180/96, 29 giugno 2013.

¹⁴ Tra i Regolamenti cf.: Regolamento del Consiglio europeo (CE) n. 343/2003, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*, L050/60, 25 febbraio 2003; Regolamento di attuazione (c.d. di Dublino II) 407/2002 del 28 febbraio 2002, in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*, L062, 5 marzo 2002; Regolamento (UE) 439/2010 del 19 maggio 2010, che istituisce l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*, L132/11, 29 maggio 2010; Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (c.d. Dublino III) che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*, L180/31, 29 giugno 2013 (tale documento ha modificato il precedente Regolamento (CE) n. 343/03 del Consiglio (Regolamento Dublino II), non più in vigore); Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014 che modifica il Regolamento (CE) n. 1560/2003



La politica europea in materia di asilo¹⁵ ha, in tal guisa, condotto al riconoscimento di un confacente *status* per qualsiasi persona di un Paese terzo¹⁶ che si trovi nella necessità di ottenere la protezione internazionale in uno degli Stati membri, nell'asserito divieto di *refoulement*¹⁷. Si tratta dell'osservanza delle regole sancite nella Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo *status* dei rifugiati - c.d.

recante le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*, L39/1, 8 febbraio 2014. Il Parlamento europeo ha approvato la proposta per un nuovo regolamento c.d. Dublino IV, [<http://rivista.eurojus.it/la-proposta-di-riforma-del-sistema-europeo-comune-dasilo-verso-dublino-iv/>, in data 17.01.2019]. Sul tema cf.: AMMIRATI, A., «La proposta di un nuovo Regolamento Dublino: un approccio securitario», in *Open migration*, 12 giugno 2017, [<http://openmigration.org/analisi/la-proposta-di-un-nuovo-regolamento-dublino-un-approccio-securitario/>, in data 20.10.2018].

¹⁵ Sul diritto di asilo cf.: CATALDI, G., DEL GUERCIO, A., LIGUORI, A., *Il diritto di asilo in Europa*, Napoli 2014; GOZZI, G., «I rifugiati e i richiedenti asilo: un mondo sospeso tra integrazione e criminalizzazione», in *I confini dei diritti. Antropologia, politiche locali e rifugiati*, ed. GOZZI, G., SORGONI, B., Bologna 2010, p. 61; GRASSO, L., «L'asilo costituzionale in Europa: analogie e divergenze di un generalizzato declino», in *Diritto pubblico comparato ed europeo* 14.4 (2012), pp. 1498 ss.; LERENZINI, F., *Asilo e diritti umani. L'evoluzione del diritto d'asilo nel diritto internazionale*, Milano 2009; MORGESE, G., «Gli sviluppi della politica dell'Unione Europea in materia di asilo in base al programma di Stoccolma», in *Gli Stranieri* 1 (2011), pp. 155-166 [<https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/scienze-politiche/docenti/dott.-giuseppe-morgese/morgese-a.a.-2012-2013/226-articolo-futuro-asilo.pdf>, in data 20.10.2018]; PIZZOLANTE, G., *Diritto di asilo e nuove esigenze di protezione internazionale nell'Unione europea*, Bari 2012.

¹⁶ Sulla scia di tali presupposti e nell'intento di ridurre al minimo le differenze esistenti in materia di asilo tra i vari Stati emerge una recente riforma per eludere i c.d. *asylum shopping*, vale a dire la prassi di chiedere asilo in più Stati, e lo spostamento dei richiedenti asilo nei vari Paesi dell'Unione. Si tratta di nuove regole, attualmente in fase di valutazione, finalizzate ad una maggiore condivisione nella gestione dei flussi migratori tra gli Stati membri. Cf. Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio, Riformare il sistema comune di asilo e potenziare le vie di accesso all'Europa, Bruxelles 06.04.2016 [<http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7665-2016-INIT/it/pdf>, in data 20.10.2018].

¹⁷ Cf. art. 78 (ex articolo 63, n. 1 e 2, e articolo 64, § 2, del TCE) e art. 80 TFUE, (come modificato dal Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1° dicembre 2009), art. 3 Convenzione contro la tortura (1987). Cf. anche UNHCR, Parere consultivo sull'applicazione extraterritoriale degli obblighi di non-refoulement derivanti dalla Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e dal suo Protocollo del 1967, Ginevra 26.01.2007, [<http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5513d1214>, in data 20.10.2018]. Il principio di *non refoulement* è stabilito, in sede internazionale, dall'art. 33 della Convenzione delle Nazioni Unite relativa allo *status* di rifugiato.



Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951¹⁸ - e nel relativo Protocollo - firmato a New York il 31 gennaio 1967 - quali strumenti internazionali a carattere universale.

La CEDU, infatti, non ha previsto una specifica norma sul diritto di asilo¹⁹, pur assicurando il diritto di ogni individuo di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio²⁰. Per di più, nell'esigenza di un'uniforme definizione del concetto di "rifugiato" e dell'enucleazione di fattispecie meritevoli di salvaguardia che esulano dalla Convenzione di Ginevra, sono state elaborate norme minime, sia per il riconoscimento di una siffatta condizione agli individui di Paesi terzi o apolidi e per l'identificazione della qualifica di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, sia per la regolamentazione del contenuto stesso della protezione²¹.

Si tratta di garantire che i Paesi dell'Unione applichino *standards* condivisi per individuare con, la dovuta solerzia, i soggetti che si trovano effettivamente nella necessità di ottenere la protezione internazionale, affinché si possa offrire ed assicurare loro un livello minimo di prestazioni in tutto il territorio europeo²². Così, se la protezione internazionale comprende anche lo *status* di rifugiato, quale

¹⁸ Per un approfondimento, tra gli altri, cf.: MUNARI, F., «Lo status di rifugiato e di richiedente protezione temporanea: la visione europea del diritto di Ginevra», in *Le garanzie fondamentali dell'immigrato in Europa*, ed. AMADEO, S., SPITALERI, F., Torino 2015, pp. 47-70.

¹⁹ Il TFUE e la Carta non forniscono una definizione né della parola "asilo", né del termine "rifugiato" richiamando, a tal uopo, la Convenzione di Ginevra e il relativo Protocollo.

²⁰ Nella stesura originaria la CEDU non conteneva il diritto di lasciare il proprio Paese ma tale diritto è stato inserito nell'art. 2, par. 2 del Protocollo n. 4. Si tratta di un diritto autonomo e strumentale teso al godimento ed all'esercizio degli altri diritti umani quali il diritto a non subire trattamenti e punizioni inumani e degradanti e il diritto alla protezione internazionale contro la tortura. Nel diritto internazionale il diritto di lasciare il proprio Paese è espressamente riconosciuto dall'art. 13 § 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, dall'art. 12 § 2 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), dal punto ii) della Convenzione Onu sull'eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione razziale, dall'art. 10 § 2 della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, dall'art. 8, § 1 della Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori, nonché, dal Protocollo contro il traffico di migranti per terra, mare e aria e dal Protocollo per prevenire, sopprimere e punire il traffico di essere umani, quali documenti addizionali alla Convenzione Onu contro la criminalità organizzata transnazionale (12-15 dicembre 2000).

²¹ Si tratta, in particolare, della Direttiva 2004/83/CE, cit., che ha previsto un sistema di protezione complementare per coloro che, essendo privi dei requisiti per l'ammissione alla protezione convenzionale, si identificano comunque meritevoli di tutela secondo il diritto internazionale.

²² Cf. n. 6 e n. 12, Direttiva 2004/83/CE, del 29 aprile 2004.



condizione giuridica da attribuire ad un cittadino di un paese terzo o ad un apolide²³, gli elementi essenziali per ottenere il riconoscimento dell'anzidetta condizione sono identificati nel timore fondato, nella persecuzione, nell'impossibilità e/o nella non volontà di avvalersi della protezione dello Stato di cittadinanza e/o di residenza, nonché nella presenza fuori dal Paese di cittadinanza o di residenza abituale²⁴.

2. MIGRAZIONI, FATTORE RELIGIOSO E VIOLAZIONE DEGLI *STANDARDS* DI TUTELA DEI DIRITTI UMANI

Il fenomeno delle migrazioni internazionali è al centro delle politiche e delle azioni strategiche europee nella stringente ed imprescindibile urgenza di un'attuazione più integrale e precipua dei diritti fondamentali²⁵. Si tratta di una grande sfida per l'esatto compimento di valori e principi fondanti che se, da un lato, coinvolge l'identità stessa dell'UE, dall'altro, pretende l'identificazione di idonei piani strategici ed azioni politiche coerenti finalizzate alla costruzione di un sistema partecipato, in un contesto sempre più multiculturale e multireligioso²⁶.

²³ Sul punto cf. art. 2, lett. a) e lett. e), Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*, del 20 dicembre 2011, L 337/9. Sulle recenti politiche, per tutti, cf.: Raccomandazione (UE) 2017/1803 della Commissione del 3 ottobre 2017 sul rafforzamento dei percorsi legali per le persone bisognose di protezione internazionale, in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*, 7 ottobre 2017, L 259/21.

²⁴ Cf. art. 1, c. 2, lett. A) della Convenzione di Ginevra.

²⁵ La CEDU costituisce uno *standard* minimo di salvaguardia nel riconoscimento del diritto degli Stati membri di statuire una tutela più ampia dei diritti fondamentali. Il documento, firmato a Roma il 4 novembre 1950, è stato integrato e modificato da XIV protocolli aggiuntivi relativi alla previsione di ulteriori diritti (protocolli aggiuntivi nn. I, IV, VI, VII, XII, XIII), ad aspetti procedurali (protocolli nn. II, III, V, VIII, IX, X, XI) ed alla possibilità per l'Unione europea di accedere "to this Convention" (art. 17, protocollo aggiuntivo n. XIV che ha modificato l'art. 59 CEDU). A commento tra i numerosi scritti cf.: REID, K., *A practitioner's guide to the European Convention on Human Rights*, Munchen 2012; VILLANI, U., *Dalla Dichiarazione universale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, Bari 2012.

²⁶ Sul multiculturalismo, tra gli altri, cf.: BAUMANN, G., *L'enigma multiculturale. Stati, etnie, religioni*, Bologna 2003; RICCA, M., *Culture interdette. Modernità, migrazione diritto interculturale*, Torino 2013. Per uno studio sulla multireligiosità cf.: DAMMACCO, G., *Diritti umani e fattore religioso*



Le migrazioni, invero, hanno richiesto di comporre conflitti e contese provocate dalle differenti tradizioni cultural-fideistiche della polietnicità, nella cogente necessità di individuare un comune riferimento valoriale. Talune usanze, infatti, pur se percepite dai migranti come marchio ineludibile della propria identità socio-culturale e/o ideologica, incarnano lesione degli *standards* di tutela dei diritti umani, pietra angolare dell'intero sistema giuridico europeo e di quello degli Stati membri. Perciò, se le religioni si intrecciano con rituali che, nel nutrire culture, tradizioni e diversità, alimentano irrimediabili dispute, l'impatto migratorio ha reso ancor più urgente l'elaborazione di accoglienti forme di democrazia saldamente ancorate a principi e valori ancestralmente impressi nella coscienza di ogni uomo.

Il legislatore europeo protegge con irrevocabile fermezza i diritti di libertà²⁷ ma esclude energicamente che essi possano tradursi in deprecabili azioni lesive dei diritti della persona. Il suo profuso impegno ha, a tal uopo, riguardato l'elaborazione di politiche di tutela anche sotto il profilo della dimensione spirituale, riservando particolare attenzione alla centralità della libertà religiosa²⁸ nell'ambito dei diritti umani. Perciò, ogni Paese membro è tenuto ad offrire garanzie di libertà adeguate ed

nel sistema multiculturale euromediterraneo, Bari 2000; LILLO, P., *Globalizzazione del diritto e fenomeno religioso*, Torino 2012.

²⁷ Cf. art. 6 TUE.

²⁸ Cf. art. 9 CEDU. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha precisato che: *“Telle que la protège l'article 9, la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l'une des assises d'une société démocratique au sens de la Convention. Elle figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l'identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme - chèrement acquis au cours des siècles - consubstantiel à pareille société”* (n. 31, Affaire Kokkinakis c. Grèce de 25 may 1993 (14307/88, Président R. Ryssdal)

[https://actu.dallozetudiant.fr/fileadmin/actualites/pdfs/MAI_2012/AFFAIRE_KOKKINAKIS_c.pd, in data 22.10.2018]. Né è trascurabile il collegamento della libertà religiosa con il diritto alla libertà di espressione (art. 10 CEDU), di riunione e di associazione (art. 11 CEDU), il diritto alla vita (art. 2 CEDU) ed alla sicurezza (art. 5 CEDU). A tal proposito, per tutti, cf.: COLAIANNI, N., «La libertà di credo in Europa alla prova dell'immigrazione e del terrorismo», in *Atti del convegno internazionale Diritto e libertà di credo in Europa, un cammino difficile. Ferrara 18-19 gennaio 2018*, ed. EUROPEAN FEDERATION FOR FREEDOM OF BELIEF, Pisa 2018, pp. 314-343; PASQUALI CERIOLI, J., «La tutela della libertà religiosa nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo», in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica* 1 (2011), pp. 1-20, [www.statoechiese.it, in data 22.10.2018].



efficaci in materia religiosa anche attraverso misure atte a prevenirne o sanzionarne le violazioni²⁹, benché non possa intervenire nell'ambito del c.d. *forum internum*³⁰.

Tale dimensione, infatti, è intimamente connessa alla coscienza individuale assumendo il pregio di un diritto soggettivo assoluto³¹. Al contrario, per ciò che attiene al *forum externum* - vale a dire alla manifestazione delle proprie convinzioni fideistiche “mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti”³² - la libertà religiosa può essere sottoposta alle restrizioni reclamate dall'urgente salvaguardia di valori inderogabili³³. E, se tali restrizioni sono, in particolare, sollecitate dalla protezione dell'ordine pubblico, della salute e della morale pubblica, nonché dalla tutela dei diritti e delle libertà altrui³⁴, esse sono previste dalla legge e

²⁹ Cf. n. 20, Council of the European Union, EU Guidelines on the promotion and protection of freedom of religion or belief, I Introduction, B, Purpose and scope, Luxembourg, 24 June 2013, [<https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/137585.pdf>, in data 22.10.2018].

³⁰ MORINI, C., sostiene che: “*The forum internum is inviolable and absolute in the sense that the right to have or not to have a religion as the right to change or to abandon religion cannot be subject to none of the possible limitations to which the manifestation of religion could instead be subject*” («Secularism and Freedom of Religion: the approach of the European Court of Human Rights», in *Israel Law Review* 43, 3 (2010), p. 613, [https://www.academia.edu/1839269/Secularism_and_Freedom_of_Religion_the_Approach_of_the_European_Court_of_Human_Rights, in data 22.10.2018]).

³¹ Si tratta della libertà di scegliere il proprio orientamento fideistico - senza costrizioni e/o restrizioni - e del conseguente divieto, per gli Stati membri, di esercitare pressioni sui propri cittadini nell'ambito delle individuali determinazioni religiose. Né è concesso, ad essi, di vincolare il godimento di diritti o privilegi ai differenti convincimenti religiosi e/o di adottare espedienti coercitivi di natura discrezionale nell'ambito fideistico. I giudici europei hanno a tal proposito sostenuto che: “*les autorités étatiques n'ont pas le droit d'intervenir dans le domaine de la liberté de conscience de l'individu et de rechercher ses convictions religieuses, ou de l'obliger à manifester ses convictions concernant la divinité*” (nn. 77-78, Sentence European Court of Human Rights, Affaire Dimitras et autres c. Grèce du 3 Juin 2010 (42837/06, 3237/07, 3269/07, 35793/07 et 6099/08, Président N. Vajić),

[http://www.ceceurope.org/wpcontent/uploads/2015/08/AFFAIRE_DIMITRAS_ET_AUTRES_c._GRECE_N_2.pdf in data 22.10.2018]). In dottrina, per tutti, si veda: FERRARI, S., «La Corte di Strasburgo e l'articolo 9 della Convenzione europea. Un'analisi quantitativa della giurisprudenza», in *Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di libertà religiosa*, ed. MAZZOLA, R., Bologna 2012, pp. 27-54.

³² Art. 9.1, CEDU.

³³ Cf. Art. 9.2, CEDU.

³⁴ Sul particolare argomento cf.: GARDINO, A., «Democrazia e religione nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo», in *La coesistenza religiosa: nuova sfida per lo Stato laico*, ed. VERNIER, G.B., Soveria Mannelli 2008, pp. 13-22.



si stagliano come misure necessarie nella società democratica. Perciò la discrezionalità degli Stati membri, al riguardo, segue il percorso del principio di legalità, della necessità e della natura democratica della limitazione³⁵.

Ciò significa che, se i diritti umani impongono di celebrare ogni individuo nella poliedricità della sua essenza³⁶ e dei diritti che lo caratterizzano, alla salvaguardia della libertà religiosa si correlano il divieto di discriminazione³⁷ e l'assoluta garanzia del divieto di tortura e/o di trattamento inumano o degradante³⁸.

³⁵ Con riferimento ai limiti vagliati dalla giurisprudenza europea, per tutti, cf.: GUNN J., «Freedom of Religion; UN an European Human Rights Law and Practice», in *Journal of Law and Religion* 23 (2008), pp. 763-766 [<https://doi.org/10.1017/S0748081400002472>, in data 22.10.2018]; MARTÍNEZ-TORRÓN, J., «Limitations on religious freedom in the case law the european Court of human rights», in *Emory international law review* 19 (2005), pp. 587-636.

³⁶ Cf. art. 1 CEDU.

³⁷ Cf. art. 14 CEDU.

³⁸ Cf. art. 3 CEDU. Le lesioni all'integrità di un individuo costituiscono trattamento vietato da tale articolo quando superano un livello minimo di gravità e sono poste in essere in spregio all'umanità della persona. La giurisprudenza europea ha ritenuto che tale livello sia superato, ad esempio, per il numero e l'intensità delle lesioni inferte alla vittima (cf. § 114, Arrêt European Court of Human Rights, *Affaire Tomasi c. France* du 27 août 1992 (12850/87, Président R. Ryssdal) [<https://docplayer.fr/8322784-Cour-europeenne-des-droits-de-l-homme-european-court-of-human-rights.html> in data 22.10.2018]), oppure, per maltrattamenti su detenuto perpetrati in presenza della figlia (cf. §§ 23 e ss., Arrêt European Court of Human Rights, *Affaire Klaas c. Allemagne*, 22 septembre 1993 (15473/89, Président R. Ryssdal) [<https://international.vlex.com/vid/affaire-klaas-c-allemande-79771160> in data 22.10.2018]) o, ancora, per diniego di concedere l'assistenza sanitaria dinanzi alle lesioni del ricorrente (cf. § 12, Arrêt European Court of Human Rights, *Affaire Hurtado c. Suisse* du 28 janvier 1994 (17549/90, Président R. Ryssdal) [<http://www.vpb.admin.ch/ital/doc/58/58.86A.html> in data 22.10.2018]). Inoltre, “*ill-treatment must attain a minimum level of severity if it is to fall within the scope of Article 3. The assessment of this minimum is, in the nature of things, relative; it depends on all the circumstances of the case, such as the duration of the treatment, its physical or mental effects and, in some cases, the sex, age and state of health of the victim, etc.*” (§ 162, Arrêt European Court of Human Rights, *Affaire Irland v. United Kingdom* du 18 January 1978 (5310/71, Président G. Balladore Pallieri, [[https://h2o.law.harvard.edu/collages/41829/exporthttps://h2o.law.harvard.edu/collages/41829/expo](https://h2o.law.harvard.edu/collages/41829/exporthttps://h2o.law.harvard.edu/collages/41829/export) rt in data 28.10.2018]). I Giudici di Strasburgo hanno altresì ritenuto che anche i soprusi e le umiliazioni che ledano la psiche e non il fisico, possono integrare il livello minimo di gravità ai fini dell'applicabilità dell'art. 3 CEDU. Con particolare riferimento al suddetto articolo sono state delineate diverse tipologie di condotte: “*The five techniques were applied in combination, with premeditation and for hours at a stretch; they caused, if not actual bodily injury, at least intense physical and mental suffering to the persons subjected thereto and also led to acute psychiatric disturbances during interrogation. They accordingly fell into the category of inhuman treatment within the meaning of Article 3 (art. 3). The techniques were also degrading since they were such as to arouse in their victims feelings of fear, anguish and inferiority capable of humiliating and debasing them and possibly breaking their physical or moral resistance. On these two points, the Court is of*



L'UE, pur nell'ambito di un impegno pieno ed efficace alla preservazione dell'identità personale e alla solida promozione e protezione della libertà religiosa e di credo nel mondo, ha, in tal guisa, stabilito delle prioritarie aree di intervento concernenti la condanna per l'uccisione, la tortura, i rapimenti ed i trattamenti disumani e/o degradanti di individui, la violenza sessuale, nonché per altri atti di grave violenza posti in essere per motivi religiosi e/o culturali richiedendo *“immediate accountability of state or non-state perpetrators of such violence and follow judicial proceedings to ensure that justice is delivered”*³⁹.

Particolare sensibilità è emersa relativamente alle forme di violenza contro donne e ragazze - comprese le uccisioni “d'onore” e le mutilazioni genitali femminili - perpetrate con il pretesto di una prescrizione socio-culturale o di una pratica religiosa. Si tratta di crimini che l'UE condanna fortemente e si impegna a prevenire, contrastare e criminalizzare con ogni possibile mezzo.

3. LE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI (MGF)

Le mutilazioni genitali femminili (MGF)⁴⁰ invocano crudeli e atavici rituali di manipolazione dei caratteri sessuali delle donne eseguiti *“for non medical*

the same view as the Commission. In order to determine whether the five techniques should also be qualified as torture, the Court must have regard to the distinction, embodied in Article 3 (art. 3), between this notion and that of inhuman or degrading treatment. In the Court's view, this distinction derives principally from a difference in the intensity of the suffering inflicted” (§ 167, Arrêt European Court of Human Rights, *Affaire Irland v. United Kingdom* du 18 January 1978, n. 5310/71, cit.). La Convenzione contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti – elaborata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984 - richiede ai Paesi firmatari di introdurre tale crimine nella specifica legislazione nazionale, sia allo scopo di punire gli atti di tortura e quelli inumani e degradanti con pene adeguate, sia al fine di svolgere una rapida ed imparziale inchiesta su presunti atti di tortura.³⁹ N. 30, b, Council of the European Union, EU Guidelines on the promotion and protection of freedom of religion or belief, II, Operational Guidelines, B, Priority Areas of Action, Luxembourg 24 June 2013, cit. Cf. anche nn. 29, 30.

⁴⁰ Sulla questione terminologica, per tutti, cf.: WORLD HEALTH ORGANIZATION, *Female Genital Mutilation: Report of a WHO technical working group*, Geneve, July 17-19 1995 [www.who.int/topics/female_genital_mutilation/en/, in data 24.10.2018]. Per uno studio più approfondito sulle MGF, *ex multis*, cf.: DI IORIO, T., «Identità negate. Mutilazioni genitali femminili:



*reasons*⁷⁴¹. Si tratta di una eterogeneità di interventi - più o meno invasivi - di mutevoli specie profondamente differenti tra loro per il tipo di operazione, per la diversa intensità degli esiti e per il tipo di procedimento adoperato. Essi sono finalizzati alla modifica degli organi femminili mediante la parziale o totale rimozione dell'area genitale e, poiché ciascuna pratica è contrassegnata dalla singolarità degli atti eseguiti, è estremamente difficoltosa una loro netta e ben definita classificazione in stereotipate tipologie.

Ciò nonostante l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha distinto gli aberranti atti in quattro diversi sottotipi, caratterizzandoli per le specifiche connotazioni di intensità e gravità. Tali tipologie includono operazioni chirurgiche concernenti l'infibulazione, l'incisione, l'escissione, la clitoridectomia e qualsiasi altro intervento atto a cagionare l'alterazione degli attributi femminili⁴².

Le manipolazioni dei caratteri sessuali sono consumate nei confronti di bambine e donne di differente età⁴³, con tecniche e strumenti di svariata natura, senza

la lotta dell'Europa contro una silenziosa violenza», in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica* 12 (2019), pp. 1-28, [www.statoechiese.it in data 02.04.2019].

⁴¹ WORLD HEALTH ORGANIZATION, *Guidelines on the management of health complications from female genital mutilation*, Geneva 2016, p. 1 [https://www.who.int/reproductivehealth/topics/fgm/management-health-complications-fgm/en/, in data 24.10.2018].

⁴² Si tratta in particolare del tipo I che include l'incisione o l'ablazione del prepuzio clitorideo con l'eventuale parziale o totale asportazione del clitoride. Siffatta tipologia è denominata *sunna*, se realizzata su base fideistica. Il tipo II, che consiste nella recisione del clitoride e parziale o totale amputazione delle piccole labbra, nella cultura islamica è definita con il termine "*tahara*" che significa "purificazione". Il tipo III, che implica l'infibulazione o circoncisione faraonica, sigla l'integrale o circoscritta mutilazione dei genitali esterni e la sutura o il restringimento del canale vaginale con l'apertura necessaria per il transito delle urine e del sangue mestruale. Il tipo IV evoca tutte le altre procedure escissorie dei genitali femminili tese ad alterare l'area genitale femminile (come ad es la demolizione del tessuto circostante l'orifizio vaginale o taglio della vagina; la sutura, lo stiramento del clitoride e/o delle labbra; il piercing, l'incisione o la cauterizzazione del clitoride e del tessuto circostante attraverso la bruciatura; l'introduzione di sostanze o di erbe nella vagina per tamponare il flusso emorragico o per ottenere un suo restringimento ecc.). Cf., sul punto, WORLD HEALTH ORGANIZATION, *Guidelines on the management of health complications from female genital mutilation*, cit., pp. 2-4.

⁴³ Sul tema, in particolare, cf.: DI IORIO, T., «Segni sul corpo e ferite nell'anima. Manipolazione degli organi genitali dei minori e diritti violati», in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica* 25 (2016), pp. 1-22, [www.statoechiese.it in data 24.10.2018].



garanzie igieniche e, il più delle volte, anche senza anestesia⁴⁴ e con l'uso di arnesi inadeguati e non sterilizzati, come ad esempio temperini speciali, lame, rasoi, scalpelli, pezzi di vetro o dispositivi con forte valore simbolici. Perdi più, se gli interventi chirurgici sono quasi sempre realizzati da operatori non qualificati ai quali la pratica è stata tramandata⁴⁵ essi, nella generalità dei casi, sono pure eseguiti con la coercizione o l'abuso della posizione di superiorità o di autorità nei confronti del soggetto da circoncidere.

Si tratta solitamente di una bambina o una giovane ragazza che, non di rado, si accosta alla pratica per le forti pressioni esercitate dalla famiglia e per le aspettative sociali connesse alla modifica del proprio corpo. Ciò nonostante nella maggioranza dei casi le donne circoncise non si percepiscono come vittime, anzi sviluppano nei confronti dell'agente un senso di gratitudine per il ruolo che esse assumono con l'escissione.

Le ragioni poste a fondamento delle MGF⁴⁶ sono imputabili a diversi fattori. Esse sono eseguite *“for cultural, religious or other non-therapeutic reasons”*⁴⁷.

⁴⁴ Il dolore rappresenta il più delle volte un elemento necessario del cruento rituale perché si staglia come banco di prova del coraggio della vittima e *“al tempo stesso, raffigura la prova della sua piena sottomissione alla famiglia e/o società”* (DI IORIO, T., «Identità negate. Mutilazioni genitali femminili: la lotta dell'Europa contro una silenziosa violenza», cit., p. 4). Tale elemento, in particolare, è indispensabile per sormontare la linea che la introduce nel ruolo di donna, nella piena dimostrazione della sua sottomissione al gruppo di appartenenza. Sul punto anche cf.: DIASIO, N., *Aspetti socio-antropologici. Le mutilazioni genitali femminili*, Milano 2000, p. 37.

⁴⁵ Essi possono identificarsi con la levatrice, con familiari della giovane vittima, con persone appartenenti a definiti gruppi sociali/religiosi - anche differenti da quelli di appartenenza della donna da operare - o con le persone più anziane della comunità. Tali operatori, in genere, non hanno competenze mediche e le tecniche esecutive sono state loro tramandate dalle precedenti generazioni.

⁴⁶ Sulle origini storiche, per tutti, cf.: CHEBEL, M., *La circoncisione dalle origini ai giorni nostri*, Catania 1993. Per uno studio sui profili motivazionali, fra gli altri, cf.: CIMINELLI, M.L., «Le “ragioni culturali” delle mutilazioni genitali femminili: note critiche alla definizione di MGF dell'Oms/Who», in *La ricerca folcloristica* 46 (2006), pp. 39-50; FUSASCHI, M., «Modifications génitales féminines en Europe: raison humanitaire et universalismes ethnocentriques», in *Synergies Italie* 10 (2014), pp. 97-114.

⁴⁷ WORLD HEALTH ORGANIZATION, Female Genital Mutilation, 31 January 2018 [www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation, in data 24.10.2018]. Così *“Il file rouge che lega l'insieme dei fattori è costituito dal «rito di passaggio» o di “iniziazione/purificazione” - nelle differenti accezioni conferite dalle specifiche comunità che seguono tali usanze - e dal forte valore simbolico attribuito al rituale, ancor più rafforzato dalla*



Tuttavia va rimarcata l'insussistente cagione fideistica delle MGF per l'assoluta assenza, nei sacri testi delle diverse credenze, di imperativi precetti. Esse, nonostante siano apertamente censurate dalla Chiesa cattolica⁴⁸, dalla Chiesa protestante e dalla Chiesa copta ortodossa, sono praticate da alcune comunità di copti della Chiesa d'Egitto, dalle comunità animiste e da quella etiope dei *Beta Israel (falasha Jews)*. Perdi più, benché le MGF non siano intime nemmeno dal Corano, la massima diffusione del fenomeno si riscontra in alcune comunità islamiche che le considerano *sunna*, vale a dire una tradizione religiosa⁴⁹.

Le MFG “*has no health benefits, and it harms girls and women in many ways*”⁵⁰. Le conseguenze di tali ancestrali atti sono, infatti, devastanti e crudeli e sono classificate a seconda della loro manifestazione a breve, a medio o a lungo termine⁵¹ e sulla base della natura degli esiti. Esse, inoltre, variano in base alla condizione generale del soggetto sottoposto all'intervento, all'autore materiale del rituale - distinguendosi tra persona qualificata e non -, alla tipologia di

cerimonia che l'accompagna. La valenza identitaria s'identifica nell'appartenenza al genere e/o alla comunità” (DI IORIO, T., «Identità negate. Mutilazioni genitali femminili: la lotta dell'Europa contro una silenziosa violenza», cit., pp. 7-8).

⁴⁸ La Chiesa cattolica stigmatizza costumi inaccettabili e considera “*flagitiosa*” la violenza perpetrata contro le donne (FRANCISCUS PP., «Adhortatio Apostolica Post-synodalis *Amoris Laetitia*», 1.04.2016, in AAS 108 (2016) p. 333). Esse sono pure apertamente condannate dalla Chiesa protestante e dalla Chiesa copta ortodossa.

⁴⁹ Cf. PASQUINELLI, C., «Donne africane in Italia. Mutilazioni dei genitali femminili, identità di genere e appartenenza etnica», in *Questione giustizia* 3 (2001), p. 492.

⁵⁰ WORLD HEALTH ORGANIZATION, *Female Genital Mutilation*, cit., p. 2. Sebbene si riscontrino molteplici difficoltà nel precisare l'entità e la natura del negativo impatto causato sulla salute e sul benessere di donne, ragazze e bambine, l'OMS ha di recente elaborato linee guida per la gestione clinica delle mutilazioni genitali femminili (cf. WORLD HEALTH ORGANIZATION, *Guidelines on the management of health complications from female genital mutilation*, Geneva 2016, cit., p. VIII). Per uno studio generale sulle disastrose conseguenze sulla salute delle donne mutilate cf.: KLEIN, E., HELZNER, E., SHAYOWITZ, M., KOHLHOFF, S., SMITH-NOROWITZ, T.A., «Female Genital Mutilation: Health Consequences and Complications. A Short Literature Review», in *Obstetrics and Gynecology International*, 10 July 2018, pp. 1-7 [https://doi.org/10.1155/2018/7365715, in data 31.10.2018].

⁵¹ Sugli effetti a lungo termine, per tutti, cf.: DI IORIO, T., «Identità negate. Mutilazioni genitali femminili: la lotta dell'Europa contro una silenziosa violenza», cit., pp. 6 ss.; REISEL, D., CREIGHTON, S., «Long term health consequences of female genital mutilation (FGM)», in *Maturitas* 80, 1 (2015), pp. 48-51 [https://doi.org/10.1016/j.maturitas.2014.10.009, in data 13.02.2019].



taglio/alterazione, alle situazioni ed ai luoghi di esecuzione dell'operazione e al tipo di strumento utilizzato nel caso specifico.

Recentemente è stato rilevato che almeno 200 milioni di donne sono state sottoposte a pratiche di alterazione dei caratteri femminili, e altre 68 milioni sono minacciate di subirle entro il 2030 ove non si sosterrà *“una forte accelerazione nell'azione per porre fine a questa pratica”*⁵².

Tra i Paesi dove le MGF sono più diffuse si annoverano: Afghanistan, Asia, Australia, Benin, Burkina Faso, Canada, Chad, Côte d'Ivoire, Djibouti, Egitto, Eritrea, Etiopia, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, India, Indonesia, Iraq, Yemen, Mali, Malesia Mauritania, Niger Cameroon, Nigeria, Nuova Zelanda, Repubblica Centro Africana, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Stati Uniti, Sudan, Tanzania, Togo, Uganda e Kenya. Né l'Europa è esente dal fenomeno che, anzi, si riscontra in larga espansione a causa dell'incremento dei flussi migratori.

4. LE AZIONI STRATEGICHE E LE POLITICHE SOCIO-NORMATIVE DELL'UE NELLA LOTTA CONTRO LE MGF

L'approccio strategico globale contro le MGF⁵³ ha subito, nel tempo, una radicale evoluzione in ragione del loro impatto sul corpo femminile e sui diritti delle

⁵² GLOBALIST, «Giornata internazionale della tolleranza zero nei confronti delle MGF celebrata il 6 febbraio 2019» [<https://www.globalist.it/world/2019/02/06/1-unicef-svela-un-dato-scioccante-200-milioni-di-donne-al-mondo-hanno-subito-mutilazioni-genitali-2037043.html>, in data 13.02.2019].

⁵³ Tra i numerosi strumenti internazionali sulla violenza contro le donne, se il principale strumento di salvaguardia è rinvenibile nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948), il fondamentale passo per la più attenta tutela a livello globale è stato mosso con la Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (1979) che ha condannato la discriminazione di genere basata sul sesso (cf. art. 2) ed ha richiesto agli Stati di adottare ogni misura per eliminare pregiudizi (cf. art. 5). Si aggiunga la Raccomandazione generale n. 19. La violenza contro le donne (CEDAW 1992) che ha decretato la violenza di genere come stereotipi di generi squilibrati, imponendo agli Stati il dovere di prevenzione, protezione e criminalizzazione (cf. n. 4), la Dichiarazione di Vienna (1993) che ha formalmente riconosciuto i diritti umani e le libertà fondamentali (cf. art. 15) e la Dichiarazione sull'eliminazione delle violenze nei confronti delle donne [A/RES/48/104] (1993). Nel più specifico ambito delle MGF assumono peculiare rilevanza la Raccomandazione generale n. 14. La circoncisione femminile (CEDAW, 1990), che ha rappresentato



donne. Se, infatti, fino agli anni ottanta tali pratiche sono state biasimate esclusivamente per i perniciosi esiti sulla salute, a partire dagli anni novanta esse sono state stigmatizzate anche sotto il profilo della violazione dei diritti umani e della violenza di genere⁵⁴. L'UE è più volte intervenuta *in subiecta materia* dichiarando tolleranza zero alle mutilazioni genitali femminili⁵⁵. Esse “hanno attirato

il primo tentativo teso all'adozione di “*misure appropriate ed efficaci volte ad eradicare la pratica della circoncisione femminile*” (punto a), la Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne [A/RES/48/104] (1993) dell'Assemblea generale delle NU, che ha incluso le MGF e altre pratiche tradizionali lesive eseguite nei confronti delle genere femminile tra le forme di violenza contro le donne perpetrate in ambito familiare (cf. art. 2); la Dichiarazione del Cairo per l'eliminazione delle MGF (2003), che ha indotto ad una politica di collaborazione con l'impegno di tutti gli Stati aderenti alla revisione delle corrispondenti discipline nazionali; il Protocollo alla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli sui diritti delle donne in Africa, c.d. Protocollo di Maputo, (2003) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, o Convenzione di Istanbul (2011). E se non sfugge l'importanza della Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite Intensificare gli sforzi globali per l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili, [A/Res/67/146] (2012) - che apre le porte al divieto globale delle MGF con l'impegno per gli Stati di attestare la illegittimità di ogni forma di mutilazione, non escluse le escissioni meno invasive e/o praticate nei luoghi ospedalieri (cf. n. 1) - nemmeno può essere trascurata la Risoluzione di messa al bando universale delle mutilazioni genitali femminili (2014), [A/C.3/67/L.21/Rev.1]. Inoltre, poiché tali pratiche sono perpetrate ai danni di minori, esse costituiscono un intollerabile oltraggio al diritto di ogni bambino ad uno sviluppo armonioso ed equilibrato e alla speciale tutela riservata alla sua persona. Si tratta di atti che valicano i confini di protezione stabiliti dai tanti documenti internazionali emanati a tutela del fanciullo tra cui la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (1989), che obbliga gli Stati ad “*adottare ogni misura...appropriata per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità*” (Art. 19) nell'ossequioso rispetto dell'interesse superiore del fanciullo, la cui celebrazione è preminente in tutte le azioni che lo coinvolgono (cf. art. 3).

⁵⁴ L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha meglio definito la nozione di violenza contro le donne come atto contro il genere femminile con la potenzialità di cagionare nocuenti e/o patimenti psico-fisici e/o sessuali. Tale concetto comprende finanche l'ingiusta restrizione/privazione della libertà nella sfera privata o pubblica (cf. art. 1, Dichiarazione sull'eliminazione delle violenze nei confronti delle donne [A/RES/48/104],1993)

⁵⁵ Tra i copiosi documenti emanati *in subiecta materia* cf.: Risoluzione del Parlamento europeo del 20 settembre 2001 sulle mutilazioni genitali femminili, (2001/2035 (INI), in *Gazzetta ufficiale della Comunità Europea* C 77 E/126, 28 marzo 2002; Risoluzione del Parlamento del europeo del 24 marzo 2009 sulla lotta contro le mutilazioni genitali femminili praticate nell'UE (2008/2071(INI), in *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*, C 117 E, 6 maggio 2010; Risoluzione del Parlamento europeo del 12 giugno 2012 sull'abolizione delle mutilazioni genitali femminili (2012/2684(RSP), in *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea* C 332 E, 15 novembre 2013; Risoluzione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2014 sulla comunicazione della Commissione dal titolo “*Verso l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili*” [2014/2511(RSP)]; lett. K e n. 12, in *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea* C 93, 24 marzo 2017; Risoluzione del Parlamento Europeo del 26 ottobre 2017 sulla tolleranza zero per le mutilazioni genitali femminili (MGF) (2017/2936 (RSP)), in *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea* C 463, 21 dicembre 2018. In dottrina, per tutti, DI IORIO, T., «Identità negate. Mutilazioni genitali femminili: la lotta dell'Europa contro una silenziosa violenza», cit., pp.



un'attenzione speciale"⁵⁶ dacché riverberano *"pratiche nocive di carattere transnazionale"*⁵⁷ - del tutto incompatibili con il palpitante cuore dell'intero sistema normativo europeo⁵⁸. Si tratta, in special modo, di tribali marchi sessuali - frutto di *"attacchi del relativismo culturale radicale"*⁵⁹ ai diritti delle donne - che, se siglano ingiustificabili oltraggi ai *"diritti fondamentali nella politica di sviluppo dell'Unione"*⁶⁰, si stagliano pure come trattamenti inumani e degradanti riconducibili a quelli vietati e perseguiti dalla legislazione internazionale, sovranazionale e nazionale⁶¹. Perciò i segni impressi sull'apparato genitale di donne e bambine non possono essere *"in nessun caso [...] giustificat(a)i dal rispetto di qualsivoglia tradizione culturale o da cerimonie di iniziazione"* e vanno legalmente perseguiti.

Sulla scia di tali presupposti l'UE ha pianificato azioni preminenti, politiche di intervento e documenti strategici finalizzati all'eradicazione del fenomeno⁶². Si

12 ss.; NUÑO GÓMEZ, L., «La mutilación genital femenina en Europa: el dilema de la triple alteridad», in *Revista europea de Derechos Fundamentales* 29 (2017), pp. 185-204

[<http://journals.sfu.ca/redf/index.php/redf/article/view/219/0>, in data 07.11.2018]; PEREZ VAQUERO, C., «Las mutilaciones genitales femeninae en la Unión Europea», in *Derecho y cambio social* 8 (2011), pp. 1-17.

⁵⁶ Lett. B, Risoluzione (2017/2936 (RSP) cit.

⁵⁷ Lett. D, Risoluzione (2017/2936 (RSP) cit.

⁵⁸ Esse sono considerate come gravi violazioni da criminalizzare e perseguire che reclamano sanzioni anche per chi *"aiuti, inciti, consigli o dia sostegno"* (N. 11, Risoluzione (2001/2035 (INI), cit.) a chi esegue la pratica.

⁵⁹ Lett. G, Risoluzione (2001/2035 (INI), cit.

⁶⁰ N. 17, Risoluzione (2001/2035(INI), cit. In tal senso anche Risoluzione (2008/2071(INI), cit., nella quale si condanna qualsiasi tipo di MGF come *"atto di violenza contro le donne"* e come *"violazione dei loro diritti...all'integrità personale e alla salute fisica, mentale, sessuale e riproduttiva"* (lett. G).

⁶¹ Cf. par. Y, Risoluzione (2001/2035(INI), cit. La giurisprudenza europea qualifica le MGF maltrattamenti contrari alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Cf. Décision European Court of Human Rights, *Affaire Emily Collins and Ashley Akaziebie v. Sweden*, 08 march 2007 (23944/05 Président B.M. Zupančič) [<https://swarb.co.uk/emily-collins-and-ashley-akaziebie-v-sweden-echr-8-aug-2007/> in data 07.11.2018]).

⁶² Lo sviluppo di una linea strategica nella lotta contro la violenza di genere, incluse le mutilazioni genitali femminili, effigia una delle primissime azioni suggerite dalla Commissione nel "Piano d'azione per l'attuazione del Programma di Stoccolma", adottato il 20 aprile 2010, e nell'ambito della "Strategia per la parità tra donne e uomini" (2010-2015), lanciata nel settembre 2010. Tra le altre numerose azioni ed iniziative, si evidenzia che nel 2011, la Commissione europea ha elaborato, sia una proposta tesa alla individuazione delle norme minime sui diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato (cf. Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato COM (2011) 275)), sia una proposta finalizzata al vicendevole riconoscimento dei provvedimenti di salvaguardia nell'ambito



tratta, in primo luogo, di misure sociali, culturali, pedagogiche e politiche - con azioni interne ed esterne⁶³ - che hanno preteso l'adozione di adeguate strategie di prevenzione⁶⁴, di sensibilizzazione, di assistenza, di cooperazione⁶⁵ e, persino, di collaborazione con i Paesi terzi interessati dal fenomeno⁶⁶.

E, se gli Stati dell'Unione sono, in tal guisa, chiamati a ratificare “*senza indugio*”⁶⁷ gli strumenti legislativi internazionali e sovranazionali emanati nella specifica materia⁶⁸ respingendo “*ogni riferimento a pratiche culturali, tradizionali o religiose [...] come circostanze attenuanti in caso di violenza contro le donne*”⁶⁹, essi sono anche tenuti a “*promuovere un approccio olistico e integrato*”⁷⁰, a sviluppare strategie funzionali alla modifica di stereotipati ruoli delle donne, a promuovere l'uguaglianza di genere, ad assicurare servizi assistenziali, nonché a propagare informazioni “*precise e comprensibili*”, soprattutto “*in occasione del*

civile (Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile COM (2011) 276). Nel 2015, la Commissione Europea ha finanziato la “*Cyprus University of Technology*” teso alla realizzazione di una piattaforma formativa sulle MGF per la raccolta di materiale informativo-educativo per i professionisti dei diversi settori. Né può trascurarsi il programma “*DAPHNE*” (*Developing National Plans of Action to Eliminate FGM* in UE), elaborato come supporto agli Stati membri per l'adozione di piani di azione nazionale finalizzati all'eradicazione delle MGF; il “*Piano d'azione dell'Unione europea per i diritti umani e la democrazia 2015-2019*”, il “*Piano d'azione per la parità di genere 2016-2020*” e l'iniziativa “*Spotlight*” UE-ONU del 2017, importante progetto per porre fine ad ogni forma di violenza contro le donne, inclusa la mutilazione genitale femminile. Per di più merita menzione la predisposizione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ed in particolare l'obiettivo 5.3 che mira all'eliminazione di tutte le pratiche perniciose e malsane, come il matrimonio infantile, precoce e forzato e la mutilazione genitale femminile.

⁶³ Cf., per tutti, Risoluzione (2008/2071 (INI), cit.

⁶⁴ Le MGF richiedono una specifica prevenzione in tutti i settori: “la salute sessuale e riproduttiva, l'assistenza sociale, l'asilo, l'istruzione compresa l'educazione sessuale, l'applicazione della legge, la giustizia, la protezione dei minori, i media e la comunicazione” (n. 4, Risoluzione (2017/2936(RSP), cit.).

⁶⁵ Gli organismi europei hanno anche richiamato l'attenzione sull'opportunità di coinvolgere i *leaders* religiosi nella lotta contro le MGF (cf. lett. I, Risoluzione (2017/2936(RSP), cit.).

⁶⁶ In particolare si è ritenuta prioritaria la collaborazione con i Paesi terzi che hanno relazioni preferenziali con l'Unione europea ai sensi dell'Accordo di Cotonou per indurli ad adottare “*le misure necessarie per porre fine a dette pratiche*” (n. 26, Risoluzione (2001/2035 (INI) cit.).

⁶⁷ N. 6, Risoluzione (2017/2936 (RSP), cit.).

⁶⁸ Cf. n. 4, Risoluzione (2012/2684 (RSP), cit.

⁶⁹ N. 24, Risoluzione del Parlamento europeo del 26 novembre 2009 sulla eliminazione della violenza contro le donne (2009/0098), in *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea*, C 285 E/53, 21 ottobre 2010.

⁷⁰ N. 6, Risoluzione (2017/2936 (RSP), cit.



*rilascio dei visti*⁷¹. Non si tratta solo dell'attuazione dei nobili valori e dei sublimi principi che palesano l'origine genetica del sistema europeo, ma anche della diffusione dei moventi dai quali attinge il divieto di esecuzione delle MGF e delle conseguenti sanzioni penali⁷². La formazione degli immigrati richiede, al riguardo, un "*rispettoso*"⁷³ approccio - se del caso, finanche mediato da interpreti - affinché siano resi pienamente edotti della vera radice che anima l'approccio repressivo e punitivo.

Giova rilevare, perdipiù, l'irrinunciabile esigenza - più volte emersa e fortemente raccomandata - di assistere e proteggere le vittime, nel dovere di predisporre controlli successivi, su donne e bambine, per evitare il rischio di possibili mutilazioni eseguite "*in un secondo tempo nell'Unione europea*"⁷⁴. Né può trascurarsi l'inadeguatezza della medicalizzazione⁷⁵ delle MGF - che non scoraggerebbe il fenomeno - e, per converso, l'opportunità di non procedere all'espulsione e/o al rimpatrio dei soggetti potenzialmente a rischio.

Sul piano normativo assume singolare pregnanza la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica - c.d. Convenzione di Istanbul⁷⁶ - che, nel definire la violenza di genere "*una violazione dei diritti umani*" e "*una forma di discriminazione contro le donne*"⁷⁷, ha tradotto in norme cogenti le anzidette strategie. Si tratta di un Trattato internazionale che esplicita obblighi di prevenzione di qualsivoglia tipologia di sopruso legato al genere, tratteggiando il principale strumento di protezione delle

⁷¹ N. 24, Risoluzione (2009/0098), cit.; n. 11, Risoluzione (2001/2035 (INI), cit.

⁷² N. 11, Risoluzione (2001/2035 (INI)), cit.

⁷³ Ibid.

⁷⁴ Cf. punti 1 e 3, Risoluzione (2008/2071(INI), cit.

⁷⁵ Cf. n. 11, Risoluzione (2017/2936(RSP), cit.

⁷⁶ La Convenzione di Istanbul è stata adottata dal Comitato del Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile del 2011. Il documento, inoltre, è stato aperto alla firma degli Stati membri l'11 maggio 2011 ed è entrato in vigore il 1 agosto 2014.

⁷⁷ Art. 3.



donne⁷⁸, indipendentemente dall'età, dal colore, dallo stato sociale, dalle opinioni politiche, dalla lingua, dall'orientamento sessuale, dagli individuali convincimenti fedeistici, dall'origine etnica, sociale o nazionale, dall'appartenenza a gruppi o minoranze, dal censo, dallo stato di salute, dalla disabilità, dallo *status* matrimoniale, dalla condizione di migrante o di rifugiato, ovvero, da qualunque altro presupposto o requisito⁷⁹.

Il documento riconosce l'esistenza di categorie di donne più vulnerabili per essere in maggior misura esposte al rischio di subire angherie e abusi, obbligando gli Stati membri a riservare speciale attenzione al loro bisogno di protezione. E, nel perseguire l'uguaglianza tra sessi⁸⁰, “*de jure e de facto*”⁸¹, il legislatore tinge di rinnovati colori il concetto di “genere”.

Si tratta di una nozione che non riflette solo una diversità biologica ma si apre a “*ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti*”⁸². Tali componenti segnano una netta e invalicabile linea di demarcazione tra generi che, traendo linfa dalla pretesa “*dominazione sulle donne*”⁸³, fa affiorare l'ineludibile urgenza di un approccio globale e coordinato⁸⁴ di prevenzione ed intervento.

Si muove, invero, dall'auspicata “*collaborazione internazionale*”⁸⁵ per il ripristino dell'uguaglianza tra sessi⁸⁶ attraverso azioni e interventi di consolidamento “*del(l)'autonomia e del(l)'autodeterminazione delle donne*”⁸⁷ e, più in generale, di magnificazione del sacro sigillo della dignità umana, nella celebrazione della persona *qua talis* e dei suoi insopprimibili diritti.

⁷⁸ Cf. art. 18.

⁷⁹ Cf. art. 4. 3, cap. 1.

⁸⁰ Cf. art. 4.

⁸¹ Preambolo.

⁸² Art. 3, lett. c).

⁸³ Preambolo.

⁸⁴ Cf. artt.1, c), 7.

⁸⁵ Art. 1, d.

⁸⁶ Cf. art. 14 CEDU.

⁸⁷ Cf. artt.1, b, 12. 5.



Se, pertanto, la Convenzione segna un significativo passo avanti nella lotta contro la violenza di genere e nella difesa del fondamento etico-giuridico dei diritti inviolabili - dentro e fuori dai confini europei -, essa nemmeno trascura la necessità di vigilare per evitare che la cultura, gli usi, la religione, le tradizioni o le c.d. “questioni di onore” siano illecitamente evocate a giustificazione di atti di violenza contro bambine, ragazze e donne⁸⁸.

Il documento sollecita, a tal proposito, l’adozione di misure che favoriscano la metamorfosi di contegni socio-culturali radicati su atavici pregiudizi, sull’inferiorità della donna o su modelli stereotipati dei ruoli di genere ⁸⁹ e, per l’effetto, impone agli Stati firmatari di indagare, punire e condannare, sia chi fornisce gli strumenti per eseguire “*l’escissione, l’infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride*” ⁹⁰, sia chi costringe o induce le donne a sottostare all’esecuzione delle pratiche e chi le esegue materialmente.

Perdipiù, nell’intento di eradicare le MGF in tutti i territori europei e di assicurare un confacente sostegno alle vittime, il Trattato incalza programmi di sensibilizzazione ⁹¹, di diffusione di materiale informativo-pedagogico ⁹² e di formazione di tutti gli operatori coinvolti (sanitari, addetti alle forze dell’ordine al settore giudiziario, ecc.)⁹³, incoraggiando la segnalazione dei casi⁹⁴, la raccolta dei dati statistici⁹⁵, l’istituzione di idonei centri di accoglienza e di supporto⁹⁶, nonché la predisposizione di linee telefoniche gratuite di assistenza continua⁹⁷.

⁸⁸ Cf. art. 12. 5; 42.

⁸⁹ Cf. art. 12. 1, cap. 1.

⁹⁰ Cf. art. 38.

⁹¹ Cf. art. 13, cap. 1.

⁹² Cf. artt. 13. 3, 14, 19, cap. 1.

⁹³ Cf. art. 15, cap. 1.

⁹⁴ Cf. artt. 27, 28, cap. 1.

⁹⁵ Cf. art. 11.

⁹⁶ Cf. artt. 22, 25, cap. 1.

⁹⁷ Cf. art. 24.



Ai soggetti che hanno subito le MGF e ai loro figli s'impone, inoltre, di garantire il più ampio soccorso⁹⁸, l'accesso alle informazioni sui meccanismi di denunce individuali e collettive⁹⁹, il gratuito patrocinio¹⁰⁰, il risarcimento per le violenze perpetrate¹⁰¹, la fruibilità di speciali misure di protezione¹⁰² e il “*rispetto del principio di non-respingimento, conformemente agli obblighi esistenti derivanti dal diritto internazionale*”¹⁰³.

Né è sfuggita al legislatore la gravità, l'ampiezza e la multiformità del fenomeno che lo ha indotto a ricondurre nell'alveo delle circostanze aggravanti, sia il fatto compiuto su un un bambino o su una persona che si trovi in circostanze di particolare vulnerabilità, sia il delitto commesso con una violenza di intensa efferatezza. Non solo. Tra le anzidette circostanze la Convenzione ha incluso anche gli atti criminosi perpetrati da un familiare o commessi con l'abuso della propria autorità, quelli realizzati da parte di più persone che hanno agito insieme, nonché le situazioni connesse a delitti ripetutamente perpetrati o che abbiano cagionato danni psico-fisici al soggetto passivo¹⁰⁴.

5. LE ALTERAZIONI DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI COME ATTI DI PERSECUZIONE DI GENERE TRA APPARTENENZA AD UN GRUPPO SOCIALE E FATTORE RELIGIOSO

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno avuto un apprezzabile influsso nell'adozione delle norme sulla protezione internazionale delle vittime di MGF¹⁰⁵.

⁹⁸ Cf. artt. 18.1; 56.

⁹⁹ Cf. artt. 21, 22.

¹⁰⁰ Cf. art. 57.

¹⁰¹ Cf. art.30.

¹⁰² Cf. art. 5; art. 30, 2.

¹⁰³ Cf. art. 61.

¹⁰⁴ Cf. art. 46.

¹⁰⁵ Tra le direttive adottate dall'UE cf.: Direttiva 2004/83/CE, cit.; Direttiva 2011/95/UE, cit. Inoltre s'impone che vengano assicurati servizi di sostegno alle vittime di violenza, incluse alle donne che



Si tratta del pregevole intento di sollecitare, su tutto il territorio dell'UE, una più energica tutela umanitaria connessa al genere che riserva alle richiedenti asilo - già vittime o potenzialmente a rischio di subire rituali escissori/mutilatori - una singolare tutela¹⁰⁶. Perciò, nella condivisione degli orientamenti internazionali¹⁰⁷ in *subiecta materia*, gli Stati sono stati spronati alla ratifica della Convenzione di Istanbul¹⁰⁸. Non solo. Nella rinnovata prospettiva *gender-sensitive*, assume restaurato vigore la stessa nozione di persecuzione¹⁰⁹ che, nell'universalità del suo

hanno subito MGF (cf. artt. 8 e 9 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 25 ottobre 2012 (2012/29/UE) che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, in *Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea*, L315/57, 14 novembre 2012).

¹⁰⁶ Ai sensi dell'art. 1, lett. A), co. 2 della Convenzione di Ginevra è considerato rifugiato colui che “a seguito di avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova al di fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese, ovvero che, non avendo la cittadinanza e trovandosi fuori dal Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”. Con il Protocollo di New York del 1967 la formulazione “avvenimenti verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1951” è stata soppressa, con l'impegno per gli Stati contraenti di rispettare gli obblighi normativi anche per avvenimenti futuri. La definizione di rifugiato inserita nell'art. 1, lett. A), co. 2 della Convenzione di Ginevra è stata riprodotta nell'art. 2, c. 1, lett. c della Direttiva 2004/83/CE, cit. Per uno studio sul concetto di rifugiato, per tutti, cf.: CELENTANO, S., «Lo status di rifugiato e l'identità politica dell'accoglienza», in *Questione giustizia* 2 (2018), pp. 67-84.

¹⁰⁷ Rileva lo sprono all'elaborazione di “orientamenti interpretativi sulle MGF che tengano pienamente conto degli orientamenti dell'UNHCR in materia di persecuzione legata al genere e della nota di orientamento sulla MGF e che definiscano chiaramente gli obblighi degli Stati membri prestando particolare attenzione all'identificazione dei richiedenti asilo più vulnerabili e alla comunicazione con loro”. Inoltre, nella reale possibilità per le vittime “sopravvissute alla MGF di avere difficoltà a parlare di questo trauma”, gli Stati membri sono stati incalzati “ad adottare misure volte ad assicurare che tutte le forme di violenza sulle donne, ivi compresa la mutilazione genitale femminile, possano essere riconosciute come forma di persecuzione e le vittime possano, pertanto, avvalersi della protezione offerta dalla Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951, ottemperando così all'articolo 60 della Convenzione di Istanbul” (Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza in genere (FEMM), Relazione sulla situazione delle donne rifugiate e richiedenti asilo nell'Unione europea, (2015/2325(INI), 10 febbraio 2016, n. 15 [http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0024_IT.html, in data 14.11.2018].

¹⁰⁸ In particolare è stato rinnovato a tutti gli Stati membri l'appello alla ratifica della Convenzione di Istanbul e, per l'effetto, il riconoscimento della violenza di genere e delle MGF come una forma di persecuzione. Inoltre è stato loro raccomandato di assicurare la compatibilità delle procedure di asilo alle frontiere con i precisi orientamenti dell'UNHCR (cf. nn. 5 e 16, Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza in genere (FEMM), Relazione sulla situazione delle donne rifugiate e richiedenti asilo nell'Unione europea, (2015/2325(INI), cit.

¹⁰⁹ L'art. 60 della Convenzione di Istanbul prevede, al paragrafo 1, che le Parti adottino le misure necessarie “per garantire che la violenza contro le donne basata sul genere possa essere riconosciuta



carattere, riflette contenuti più ampi e inclusivi. Tale nozione muovendo, infatti, dalla propagazione delle cause che ne costituiscono l'essenza, inestricabilmente si innesta anche con aspetti correlati al sesso, alle consuetudini o alle tradizioni fideistiche consentendo il riconoscimento delle MGF come inammissibile ed ingiustificabile forma di persecuzione.

Si tratta, invero, di una persecuzione per l'appartenenza ad un determinato gruppo sociale ¹¹⁰ che, nel rifiuto di aderire a ruoli di genere, causa una grave situazione di vulnerabilità dei soggetti coinvolti. A ben riflettere, tuttavia, sono da includere tra gli atti persecutori anche la limitazione del godimento dei propri diritti e le gravi offese perpetrate sulla base di tradizioni fideistiche legate al genere¹¹¹.

come una forma di persecuzione ai sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che dia luogo a una protezione complementare/sussidiaria”.

¹¹⁰ In sede internazionale il concetto di “determinato gruppo sociale” è stato identificato come “un gruppo di persone che condividono una caratteristica comune diversa dal rischio di essere perseguitati, o che sono percepite come un gruppo dalla società. Frequentemente la caratteristica in questione sarà una caratteristica innata, immutabile, o altrimenti d'importanza fondamentale per l'identità, la coscienza o l'esercizio dei diritti umani di una persona”(par. 11, UNHCR, Linee-guida in materia di protezione internazionale n. 2: ‘Appartenenza a un determinato gruppo sociale’ ai sensi dell’Art. 1A (2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati, HCR/GIP/02/02, 07.05.2002 [<http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f23f4.html>, in data 14.11.2018]). Sul tema l'UE ha chiarito che è necessario considerare gli “aspetti connessi al sesso del richiedente, tra cui l'identità di genere e l'orientamento sessuale, che possono essere legati a determinate tradizioni giuridiche e consuetudini che comportano ad esempio le mutilazioni genitali...nella misura in cui sono correlati al fondato timore del richiedente di subire persecuzioni” (n. 30, Direttiva 2011/95/UE).

¹¹¹ In ambito internazionale si dichiara che “nei casi in cui si ritenga che una persona non si conformi agli insegnamenti di una particolare religione a causa del suo orientamento sessuale o della sua identità di genere, e sia conseguentemente soggetta a gravi offese o punizioni, la persona in questione potrebbe avere un fondato motivo di persecuzione per motivi religiosi” (par. 42, UNHCR, Linee guida in materia di protezione internazionale n. 9: Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull'orientamento sessuale e/o l'identità di genere nell'ambito dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, l. d, I motivi sanciti dalla Convenzione, 23.10.2012, Religione, cit.). Inoltre, “In alcuni Stati, la religione assegna particolari ruoli o codici comportamentali rispettivamente alle donne e agli uomini. Quando una donna non si attiene al ruolo assegnatole o rifiuta di attenersi ai codici e viene punita di conseguenza, potrebbe avere un fondato timore di essere perseguitata per ragioni di religione. Il mancato attenersi a tali codici potrebbe essere percepito come una prova che una donna abbia opinioni religiose inaccettabili, senza considerare ciò che lei crede effettivamente. Una donna potrebbe dover subire un danno per le sue particolari credenze o pratiche, o per quelle che le vengono attribuite, compreso il suo rifiuto di avere determinate opinioni, di praticare una religione prescritta o di conformare il suo



La Corte di Giustizia europea ha stabilito che le violazioni del diritto di libertà religiosa che possono dar luogo ad una persecuzione devono essere “*sufficientemente gravi*” per la loro natura o la loro reiterazione. Esse, in particolare, devono rappresentare una “*violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti assoluti per i quali, in forza dell’articolo 15, paragrafo 2 della CEDU, non è ammessa deroga*”¹¹².

Ciò nonostante, ai fini della sussistenza dello stato di persecuzione per cagioni fideistiche ¹¹³ correlate al genere, non rileva né la scarsa conoscenza sostanziale della fede di appartenenza, né il limitato fervore che le vittime mostrano nel praticarla. Se, infatti, “*the persecutor imputes or attributes this religion, faith or practice to the individual or group [...] it may also not be necessary for the claimant to know or understand anything about the religion*” ¹¹⁴ per ottenere specifica protezione¹¹⁵.

comportamento agli insegnamenti di una determinata religione” (par. 25, UNHCR, Linee-guida in materia di protezione internazionale n. 2: Appartenenza a un determinato gruppo sociale’ ai sensi dell’Art. 1A (2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati, HCR/GIP/02/02, 07.05.2002). Nell’ambito globale, per il riconoscimento delle MGF come atti persecutori, tra gli altri, cf.: CEDAW, General Recommendation No. 14: Female circumcision, 1990, A/45/38 [https://www.refworld.org/pdfid/453882a30.pdf, in data 14.11.2018]; UNHCR, Conclusion on Refugee children and adolescents, n. 84 (XLVIII), 1997, par. a) v) [https://www.refworld.org/docid/3ae68c68c.html, in data 14.11.2018]; Commission of Human Right, Report of the Special Rapporteur on Violence against women, its causes and consequences: Cultural practices in the family that are violent towards women, 3101.2002, (E/CN.4/2002/83), parr. 12-20, [http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d6ce3cc0.html, in data 14.11.2018].

¹¹² par. 53, Sentenza Corte di Giustizia europea, Y.e Z. c. Germania, (C-71/11), (C-99/11) del 5 settembre 2012 (Presidente V. SKouris) [https://www.tuttostranieri.org/sentenze/sentenza-n-c7111-e-c-9911-del-5-settembre-2012-corte-di-giustizia-ue/, in data 18.02.19].

¹¹³ Per un commento giurisprudenziale sulle persecuzioni religiose cf.: ANNICCHINO, P., «Persecuzioni religiose e diritto di asilo nella giurisprudenza delle corti sovranazionali europee», in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, *Rivista telematica* 35 (2014), pp. 1-13, [www.statoe chiese.it, in data 18.02.19].

¹¹⁴ par. 9, UNHCR, Guidelines on International Protection: Religion-Based Refugee Claims under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 28.04.2004

[http://www.unhcr.org/publications/legal/40d8427a4/guidelines-international-protection-6-religion-based-refugee-claims-under.html, in data 18.02.2019].

¹¹⁵ Sulle richieste di asilo connesse a persecuzioni religiose, per tutti, cf.: CELLAMARE, G., «Il rischio di essere perseguitato per motivi religiosi può giustificare l’attribuzione dello status di rifugiato», in



Non si richiede, in sostanza, di essere un praticante attivo. È sufficiente che la richiedente asilo sia percepita come membro di un gruppo sociale/religioso o, se si tratta di una minorenne, che sia ritenuta tale “*per via [...] della fede dei suoi genitori*”¹¹⁶.

6. LE MGF COME RICONOSCIMENTO DELLO *STATUS* DI RIFUGIATO NELL'UE

Se qualsivoglia tipologia di alterazione dei genitali femminili non eseguita per motivi terapeutici si identifica come una violazione - gravissima e intollerabile - dei diritti umani fondamentali da cui sgorga l'atto persecutorio, ai soggetti a rischio di subire tali manipolazioni è data la possibilità di avanzare richiesta di asilo¹¹⁷. Si tratta della più ampia e specifica tutela intimamente connessa al dovere di salvaguardia da parte della società internazionale che si articola nel consequenziale accesso allo *status* di rifugiato¹¹⁸ e alla protezione sussidiaria¹¹⁹.

Guida al diritto 41 (2012), pp. 94-96; CHERUBINI, F., *L'asilo dalla Convenzione di Ginevra al diritto dell'Unione europea*, Bari 2012; LEHMANN J., «Persecution, Concealment and the Limits of a Human Rights Approach in (European) Asylum Law – The Case of Germany v Y and Z in the Court of Justice of the European Union», in *International Journal of Refugee Law* 26 (2014), pp. 65-81 [<https://doi.org/10.1093/ijrl/eeu006>, in data 18.02.2019].

¹¹⁶ UNHCR, Guidelines on International Protection: Religion-Based Refugee Claims under Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or the 1967 Protocol relating to the Status of Refugees, 28.04.2004, cit.

¹¹⁷ Cf. LEHMANN J., «Persecution, Concealment and the Limits of a Human Rights Approach in (European) Asylum Law – The Case of Germany v Y and Z in the Court of Justice of the European Union», cit., p. 65 ss.

¹¹⁸ Con riferimento alle direttive adottate dall'UE a tal proposito, tra le altre, cf.: Direttiva 2004/83/CE, cit.; Direttiva 2011/95/UE, cit. Inoltre, se s'impone che vengano forniti servizi di sostegno alle vittime di violenza, incluse coloro che hanno subito MGF (cf. n. 17, Direttiva 2012/29/UE cit.), si menzionano specificamente le persone sottoposte a MGF tra le persone vulnerabili che dovrebbero ricevere cure sanitarie appropriate durante la procedura di richiesta di asilo (cf. n. 21, Direttiva 2013/33/UE cit.).

¹¹⁹ La protezione sussidiaria è garantita a chi, pur non avendo i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ha motivo “di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno” (art. 2, lett. e, Direttiva 2004/83/CE, cit.). Il grave danno si identifica nella pena di morte, nella tortura o trattamenti inumani o degradanti del richiedente nel suo paese di origine, nella minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla



Tali strumenti assicurano a difesa di chi è costretta a fuggire da sistemi o ambienti in cui la condizione femminile è al centro di discriminazioni e le consumate violenze si fondono con predominanti ed ineludibili modelli socio-culturali e/o religiosi basati sull'inferiorità della donna¹²⁰. Perciò una persona che chiede asilo per essere stata obbligata a sottoporsi alle MGF o è probabile che sarà sottoposta a pratiche escissorie/mutilatorie “*può avere titolo allo status di rifugiato*”¹²¹. E, se tale titolo non può essere disconosciuto per il fondato timore di una persecuzione futura ove sia presente la possibilità, per la richiedente, di reiterazione - nel tempo - del

violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (cf. art. 15 lett. a), b), c), Direttiva 2011/95/UE, cit.

¹²⁰ La giurisprudenza italiana ha considerato presupposto per il riconoscimento dello *status* di rifugiato il fondato timore di persecuzione “personale e diretta” nel Paese d’origine del richiedente a causa di ragioni connesse alla razza, a personali opinioni politiche, alla nazionalità, all’appartenenza ad un gruppo sociale o a motivi fideistici. Cf. sentenza Cassazione Civile, sez. VI, dell’11 luglio 2016 (14157/2016, Presidente M. Dogliotti) [<https://sentenze.laleggepertutti.it/sentenza/cassazione-civile-n-14157-del-11-07-2016>, in data 18.02.2019]. La giurisprudenza di molti Stati europei ha riconosciuto le MGF come motivo di riconoscimento dello *status* di rifugiato, tra di essi: Belgio, ad es.: Arrêt Conseil du contentieux des étrangers, du 25 Juillet 2007, (979, Président S. Bodart) [http://www.jdj.be/jdj/documents/docs/CCE_25-07-07_mis_en_page.pdf, in data 20.02.2019]; Francia ad es.: Arrêt Commission des Recours des Réfugiés, M.lle Diop Aminata, 17 July 1991, (164078, Président S. Moussa) [<http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b7294.html>, in data 20.02.2019]; Arrêt Conseil d’Etat, Assemblée, M.me Fofana, 21 décembre 2012, (332491/332492 Président A. Berriat) [www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000027120778, in data 20.02.2019]. Germania, ad es.: die Entscheidung Hessischer VGH, vom 23 März 2005, (UE 3457/04.A) [<https://openjur.de/u/296404.html>, in data 20.02.2019]; Italia, tra gli altri: Ordinanza Tribunale Ordinario di Roma, XVIII sez., dell’11 maggio 2018 (73785/2013, Presidente D. Bianchini) [<http://protezioneinternazionale.giur.uniroma3.it/wp-content/uploads/2019/02/Trib.-Roma-sez.-civ.-XVIII-del-11-maggio-2018-rel.-Rosetti-R.G.-577862017.pdf>, in data 20.02.2019]; Tribunale di Perugia, sentenza dell’11 agosto 2017 (7387/2015, Presidente G. De Santis) [https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/tribunale_perugia_110817.pdf, in data 20.02.2019]; Ordinanza Tribunale di Bologna del 1 ottobre 2016 (4040/2016, Presidente I. Tisselli) [www.meltingpot.org/IMG/pdf/trib._bologna_ordinanza_del_01.10.2016_status_di_rifugiato_costa_di_avorio_mgf.pdf, in data 20.02.2019]; Sentenza Corte Appello di Catania del 27 novembre 2012 (Presidente P. Zappia) [http://www.magistraturademocratica.it/mdem/qg/doc/Corte_Appello_Catania_sentenza_27_novembre_2012.pdf, in data 20.02.2019]; Spagna, ad es. Sentencia Tribunal Supremo contencioso-administrativo, de 11.05.2009, (3155/2006, Ponente D. P. J. Yagüe Gil) [<https://www.refworld.org/pdfid/51e690644.pdf>, in data 20.02.2019].

¹²¹ UNHCR, Nota orientativa sulle domande d’asilo riguardanti la mutilazione genitale femminile, [http://www.unhcr.it/cms/attach/editor/2011-12%20UNHCR%20-%20FGM_ITA.pdf in data 22.02.2019].



medesimo rituale o di una pluralità di pratiche di graduate intensità, lo *status* di rifugiato va pure accordato a chi rifiuta di sottoporre a tali usanze le proprie figlie.

Si muove, da un lato, dalla necessità di sottrarre donne e bambine da una violenza efferata e disumana, dall'altra, dall'urgenza di offrire adeguata attuazione al dovere, inderogabile ed ineludibile, di tutelare la propria prole da ogni nocimento nel superiore interesse del minore. Ciò che, in tali casi, assurge ad indispensabile condizione è l'esistenza del fondato timore - nella vittima - di essere perseguita per il personale legame con il gruppo sociale e, nel contempo, di non aver modo di sottrarsi ad atti manipolativi dei propri caratteri sessuali, quali segni distintivi dell'identità di appartenenza alla comunità.

Si tratta di peculiarità che esplicano travolgenti effetti, sia sotto il profilo soggettivo, per la correlazione ad uno stato mentale di trepidazione, sia sul piano oggettivo, per la corrispondente connessione con la fondatezza dell'ansia. In assenza di una siffatta fondatezza, infatti, l'alterazione dello stato mentale si assumerebbe ingiustificata e, conseguentemente, del tutto irrilevante ai fini della protezione umanitaria.

La prova del fondato timore di subire un danno grave è presupposto ineludibile per il riconoscimento dello *status* di rifugiato si ché, al fine della configurazione di “danno grave” o dell'esistenza di una “persecuzione” legata ad alterazioni degli organi sessuali, occorre valutare anche le circostanze personali della richiedente asilo e il suo *background* culturale, come pure “*l'estrazione [...] e l'età*”¹²².

A tal fine le autorità degli Stati membri sono tenute ad un esame particolarmente attento di tutti gli elementi più significativi della domanda¹²³. Si tratta della condivisione di tutte le informazioni sulle perpetrate violenze, sulle offese

¹²² N. 4, 3c, Direttiva 2011/95/UE, cit.

¹²³ Art. 4.1, Direttiva 2011/95/UE, cit.



e sulle mortificazioni subite affinché le vittime, le donne a rischio o i genitori stessi possano acquisire maggiore consapevolezza della crudeltà degli atti mutilatori e della necessità di una loro condanna.

Seguendo tale percorso le richiedenti asilo potranno rafforzare la convinzione ad affidarsi alle autorità competenti con estrema fiducia, sviluppando uno spirito collaborativo per essere adeguatamente protette e salvaguardare la salubrità o, addirittura, a vita stessa dei propri figli. Perciò la possibilità di beneficiare della protezione internazionale è stata riconosciuta non soltanto alle donne con fondato timore di persecuzione o a rischio di subire MGF ma anche ai familiari, *“semplicemente per la loro relazione con il rifugiato”*¹²⁴.

Alle vittime di mutilazioni genitali spetta, inoltre, peculiare sostegno che, oltre all’assistenza specialistica, preveda idonea protezione legale, *standards* minimi di accoglienza e la possibilità di consultare esperti nel settore¹²⁵.

Analogamente va assicurato adeguato supporto ad ogni soggetto vulnerabile per sottrarlo da una seconda violenza, a prescindere dal suo *status* in tema di soggiorno all’interno dell’UE¹²⁶. Perciò gli Stati membri, non solo sono tenuti a dare informazioni e consulenze comprensibili, ma devono persino garantire la disponibilità di strutture per l’integrale assistenza delle vittime e fornire loro servizi di consulenza e di sostegno specifici¹²⁷, anche in considerazione del principio del miglior interesse del minore¹²⁸ nelle procedure di asilo.

¹²⁴N. 36, Direttiva 2011/95/UE, cit.

¹²⁵Cf. artt. 11, 18, 21, Direttiva 2013/32/UE, cit.; artt. 11, 32, Direttiva 2013/33/UE, cit.

¹²⁶Cf. Direttiva 2012/29/UE, cit.

¹²⁷Cf. Direttiva 2012/29/UE, cit.; Direttiva 2013/32/UE, cit.

¹²⁸Cf. nn. 18), 19) e art. 20, 5 della Direttiva 2011/95/UE, cit.



7. CONCLUSIONI

L'impegno profuso dall'UE per gestire il fenomeno delle migrazioni e contrastare le MGF - all'interno e all'esterno dei confini europei - sollecita analogo ardore da parte governi nazionali con un approccio multisettoriale, azioni condivise, politiche coese e strategie sempre più mirate e concertate.

Si tratta della costante e condivisa rimodulazione delle politiche sociali, delle strategie di prevenzione, dei servizi socio-sanitari, di consulenza e di assistenza legale, nonché, della specifica formazione del personale coinvolto nella gestione dei casi. Né sfugge l'utilità della partecipata predisposizione di banche dati, sia per il controllo del fenomeno, sia per il monitoraggio delle richieste di asilo e della concessione dello *status* di rifugiato, nell'incremento di misure di protezione - sempre più adeguate e specifiche - e nel più ampio riconoscimento delle MGF come atti persecutori in tutti i Paesi membri.

Si muove dal presupposto di un ineludibile approccio globale e integrato nell'ossequioso rispetto dei principi di solidarietà e di responsabilità. Tali principi sollecitano una collaborazione sempre più coordinata, impegnata e coerente, lo scambio di buone prassi e l'euritmico sostegno - da parte di tutti gli Stati europei - alla lotta contro qualsiasi forma di modifica dei genitali femminili, sia attraverso l'attenta analisi del fenomeno nella sua autonoma dimensione e tipicità, sia attraverso l'amplificazione ed il consolidamento di tutti gli strumenti necessari.

L'ineludibile necessità di proteggere al meglio le vittime o le donne a rischio di MGF pretende, invero, di allargare le maglie dell'accoglienza attraverso una valutazione attenta ma non troppo rigorosa delle richieste di asilo e dei presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato. Si tratta, da un lato, di dare il giusto peso alla difficoltà che le richiedenti asilo incontrano nel reperire gli elementi probatori richiesti per riscontrare le loro dichiarazioni, dall'altro di considerare che



siffatti rituali colpiscono bambine, ragazze e donne spesso incapaci di esprimere timore o di comprendere la reale entità del danno arrecato alla loro salute, non solo per ragioni di età ma anche per il loro *background* culturale.

Perciò, se il *fumus persecutionis* deve assumersi fondato anche sulla mera base della credibilità soggettiva della richiedente, l'assenza di elementi probatori oggettivi non può non trovare idonea giustificazione nella realtà familiare in cui la violenza si è consumata, nell'impellente urgenza della donna di allontanarsi dalla propria residenza e, persino, nella sua impossibilità di mantenere contatti con l'ambiente di origine.

Perdipiù, se la protezione internazionale non va giammai negata alla donna che ha manifestato il timore di subire pratiche escissorie degli organi genitali solo nel Paese di accoglienza, analoga tutela deve essere sempre riconosciuta a chi - essendo già stata vittima di rituali mutilatori - sia angosciata dal sospetto di dover sottostare ad altre tipologie di MGF al suo rientro nel Paese di origine.

Né la protezione internazionale può essere disconosciuta a chi - a causa dell'atrocità della persecuzione patita - sia ancora oppressa da perduranti effetti traumatici o psicologici che rendano intollerabile il suo rinvio nel territorio di provenienza, ovvero, ai genitori che, essendosi rifiutati di sottoporre le proprie figlie ad atti ablativi dei genitali sessuali, temano di essere perseguitati ove fossero costretti a rientrare nel luogo da cui sono fuggiti. Si tratta, del resto, dell'ineludibile celebrazione del divieto di *refoulement* che si assume del tutto contrastante con il rimpatrio dei richiedenti asilo in un Paese nel quale potrebbero essere vittime di persecuzioni.

A ben riflettere, tuttavia, la via maestra per sconfiggere il fenomeno delle MGF segue il profondo solco che solo intense campagne di sensibilizzazione e di informazione possono tracciare. Esse, infatti, nel far emergere l'intangibilità della persona, possono indurre alla modificazione di stereotipi sociali legati al genere e,



per l'effetto, al contrasto delle pratiche e alla conseguente segnalazione dei casi da parte degli stessi soggetti coinvolti. Occorre, in sostanza, stimolarli all'acquisizione di una rinnovata visione di valori e principi attraverso percorsi adeguati ed inclusivi capaci di far affiorare nel loro animo il vero e più intimo valore dell'individuo *qualis* e dei suoi fondamentali diritti, senza distinzioni o discriminazioni di sorta.

Una siffatta rinvigorita visione si assume primaziale via per far brillare, nei seguaci delle MGF, l'accattivante scintillio dei diritti inviolabili riflessi nell'umana dignità. Si tratta di far emergere la magnificenza dell'arcobaleno dei colori impressi nei diritti inviolabili affinché siano reputati - dagli stessi sostenitori delle pratiche - insormontabile sbarramento alle tradizioni socio-culturali o fideistiche che profanano la più intima sostanza delle donne. Essi devono intuire che la condanna della pratica non è dettata dal disconoscimento dell'identità sociale/culturale o religiosa di appartenenza ma, al contrario, trae linfa dalla legale salvaguardia del benessere psico-fisico delle donne, dalla doverosa tutela dei loro diritti e dall'ineludibile protezione dei diritti dell'infanzia.

Si tratta di indurre padri e madri e, più in generale, i familiari dei soggetti a rischio a condannare, spontaneamente e scientemente, i cruenti segni identitari sostanziati dalla tradizionale cultura socio-culturale o fideistica, senza instillare l'insidioso germe del sospetto che li fa sentire ricattati e obbligati a ricusare aspetti distintivi e identificativi della propria identità. Perciò, se tale condanna sarà tanto più verosimile e solerte ove motivata anche dalla conoscenza dell'assoluta assenza di precetti fideistici a fondamento delle pratiche e dalla divulgazione dei deleteri rischi che ne conseguono, i fautori delle MGF saranno pure stimolati ad individuare, istintivamente e liberamente, cerimoniali alternativi rispettosi dei diritti di bambine e donne ed essere attori principali del loro stesso cambiamento.

La conquista di un siffatto pregevole obiettivo passa, allora, anche attraverso il coinvolgimento dei *leaders* religiosi e *l'empowerment* delle ragazze a rischio, di quelle già escisse e, più in generale, delle famiglie e delle comunità provenienti da



Paesi che praticano gli atti escissori dei genitali femminili, non solo al fine di alimentare discussioni - all'interno ed all'esterno del gruppo di appartenenza - ma anche per opporsi pubblicamente ed in maniera compatta ad esse.

Rifulge, a tal fine, l'innegabile valore della mediazione linguistica e culturale quale linea privilegiata di collegamento tra le strutture sociali - incluse le scuole - e le famiglie dei minori a rischio, anche nella necessità di realizzare un'efficiente rete territoriale capace di far emergere i bisogni delle donne escisse e di quelle potenzialmente a rischio, così da approntare strumenti idonei efficaci e tempestivi.

Analoga pregnanza nella lotta contro le MGF va attribuita alle politiche legislative volte a criminalizzare ogni tipologia di pratica escissoria/mutilatoria e perseguirne gli autori benché, in assenza delle anzidette strategie pedagogiche di sensibilizzazione/informazione tese alla rappresentazione e, soprattutto, alla condivisione dell'antigiuridicità del fatto, il sistema repressivo-punitivo rischierebbe di produrre effetti contrari allo scopo perseguito dalla norma.

Limitarsi a punire il fenomeno con rigide sanzioni restrittive/repressive finirebbe, infatti, per alimentare un clima di sospetto e di discredito verso il Paese di accoglienza. Non solo. Esse fomentando - nel migrante - l'idea di un rifiuto della sua identità socio-culturale o religiosa, favorirebbero la sua più totale chiusura ad ogni cambiamento e al dialogo interculturale, ostacolando l'ermersione del fenomeno nella reale portata.

Perciò, anche sul piano repressivo, emerge l'estrema utilità di una collaborazione tra gli Stati europei al fine di valorizzare le esperienze maturate *in subiecta materia* ed individuare, sinergicamente ed armonicamente, le linee più opportune ed adeguate sia per criminalizzare e perseguire le MGF, sia per predisporre sistemi condivisi di rimozione delle cause di non punibilità che ostacolerebbero l'abbandono del fenomeno. L'opportunità di un piano normativo partecipato emerge anche al fine di evitare il c.d. *asylum shopping* all'interno dei



Paesi europei che indurrebbe l'immigrato ad approdare allo Stato che adotta un sistema punitivo e repressivo meno rigoroso nei confronti del fenomeno.

Perdipiù, trattandosi di atti compiuti finanche a danno di minori, nemmeno sfugge il pregio di una strategia patecipata volta all'adozione di speciali misure preventive o cautelari, alla decadenza della responsabilità genitoriale e all'affidamento della vittima ad un nucleo familiare nel quale possano essere tutelati, al meglio, i suoi diritti.

Merita, peraltro, speciale apprezzamento la sollecitata riconduzione, tra le circostanze aggravanti, dell'esecuzione del reato da parte di un membro di famiglia o di una persona che abusa della propria autorità e/o delle particolari condizioni di vulnerabilità della vittima, nonché del compimento dell'atto criminoso su minori. Si tratta dell'ossequiosa celebrazione dei diritti delle donne e delle bambine siccome universalmente riconosciuti e garantiti. Siffatti diritti non tollerano violenze o oltraggi di alcun genere, soprattutto se perpetrati da persone legate da vincoli affettivi e/o deputate a proteggere l'abusato o siano addirittura posti in essere profittando della sua particolare vulnerabilità.

Va precisata, *inter alia*, l'opportunità di riservare alle MGF una disciplina dedicata e autonoma rispetto alla violenza di genere - sia da parte della normativa europea, sia da parte dei sistemi giuridici nazionali - stante la specificità della tipologia. Si tratta, infatti, di atti lesivi dell'integrità psico-fisica delle donne, caratterizzati dall'assoluta assenza dell'intenzionalità - nell'agente - di arrecare danno alla vittima. Tali atti, *ex adversis*, sono eseguiti con l'ineludibile intento di apportarle benefici, per rendere la donna "visibile" ed integrata all'interno del gruppo di appartenenza. Perciò, il fatto di realizzare l'evento criminoso per obbedire ad una propria tradizione culturale/religiosa, non può costituire una scriminante assurgendo, di contro, a cagione stessa dell'incriminazione e della punizione.



Le anzidette peculiarità rendono le MGF atti singolari e inconsueti rispetto alle altre tipologie di violenza contro le donne e, conseguentemente, meritano attento vaglio da parte di tutti i governi nazionali per attribuire loro il giusto peso nella predisposizione degli elementi costitutivi del reato e delle circostanze aggravanti.

Si tratta, in sostanza, di garantire, adeguatamente e di fatto, che nessun corpo possa essere impunemente violato, umiliato e ferito e nessun oltraggio a diritti ineludibili possa essere giammai scusato o giustificato da ragioni sociali, culturali o fideistici.